



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 24 settembre 2020, alla quale hanno preso parte, l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vicepresidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente;

visto il reclamo presentato all'Autorità Garante, in data 20 luglio 2020, dall'Avv. XXX, in nome e per conto del suo assistito XXX, nei confronti del sito d'informazione XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati nel periodo che va dal 2013 al 2016 sul sito d'informazione XXX, relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino;

il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante, la cancellazione dei seguenti URL:

- OMISSIS

vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

- che, in data 16 luglio 2019, è stata emanata sentenza di primo grado dal Tribunale Penale di Siena, dalla quale emerge che il XXX è stato assolto con formula piena con sentenza definitiva perché il fatto oggetto del reato non sussiste;
- che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolto in passato, in quanto, a suo parere, le notizie pubblicate risultavano infondate e non più di interesse pubblico;
- che gli articoli URL indicati dall'Avv. XXX, in nome e per conto del XXX, nella sua istanza del 13 luglio 2020, rinviano ad articoli risalenti al periodo che va da luglio 2013 all'agosto 2016, relativi a fatti che riguardano la sua vita professionale;
- che l'Avv. XXX, per conto del XXX, aveva provveduto ad inviare al sito d'informazione online XXX, in data 28 aprile 2020, richiesta di rimozione degli articoli summenzionati

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

e il sito d'informazione online XXX aveva poi risposto all'Avv. XXX, via e-mail, in data 4 maggio, quanto segue:

- che "per il rispetto del diritto-dovere di cronaca" il giornale XXX attendeva "una rettifica o una puntualizzazione o un aggiornamento" in merito agli articoli pubblicati, come da documentazione posta agli atti;
- che rispetto alla "richiesta di modifica o addirittura soppressione" degli articoli sopra menzionati, invitava l'Avv. XXX in nome e per conto del proprio assistito a rivolgersi all' "Autorità per la protezione dei dati personali";
- che XXX intendeva "fare riferimento (Art. 1 della Legge "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", 8 luglio 1974 n.59, e successive modifiche) alle decisioni Cedu, ribadite anche recentemente: "tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione prevale quest'ultimo laddove si tratti di notizie relative a procedimenti penali, anche se è passato molto tempo rispetto alla commissione del reato" (sez. V, 28/06/2018, n. 60798, come letto recentemente in una sentenza italiana)";
- che dagli ulteriori atti d'ufficio, in particolare, a seguito della nota del 21 luglio 2020, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento – XXX - a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, è emerso che il suddetto sito d'informazione online XXX non ha provveduto alla rimozione degli articoli sopra indicati ma, con risposta pervenuta presso l'Ufficio dell'Autorità Garante, in data 27 luglio 2020, si è limitato a dichiarare che: "*per tutti i link sopra citati sono pervenuti gli aggiornamenti delle notizie in questione trasmessi dal legale*";

OSSERVA

Il testo riportato in virgolettato nella mail del 4 maggio ("tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione prevale quest'ultimo laddove si tratti di notizie relative a procedimenti penali, anche se è passato molto tempo rispetto alla commissione del reato") non è presente in Corte EDU, sez. V, sentenza 28/06/2018, casi n. 60798/10 65599/10, ma tratto da altre fonti non ufficiali.

In tale arresto giurisprudenziale, la Corte EDU espressamente richiama i principi, già dalla stessa enucleati, che devono guidare il giudizio di bilanciamento tra interessi contrastanti (punto 95): "*The Court has already had occasion to lay down the relevant principles which must guide its assessment – and, more importantly, that of domestic courts – of necessity. It has thus identified a number of criteria in the context of balancing the competing rights. The relevant criteria have thus far been defined as: contribution to a debate of public interest, the degree to which the person concerned is well known, the subject of the news report, the prior conduct of the person concerned, the content, form and consequences of*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

the publication, and, where it arises, the circumstances in which photographs were taken (see Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, cited above, § 165, and the case-law cited therein)” – traduzione non ufficiale: “La Corte ha già avuto occasione di stabilire i principi rilevanti che devono guidare la sua valutazione - e, soprattutto, quella dei giudici nazionali - della necessità. Essa ha quindi individuato una serie di criteri nell'ambito dell'equilibrio dei diritti concorrenti. I criteri rilevanti sono stati finora definiti come: il contributo ad un dibattito di interesse pubblico, il grado di notorietà dell'interessato, l'oggetto della notizia, il comportamento precedente dell'interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e, laddove si verifichi, le circostanze in cui sono state scattate le fotografie (cfr. Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, sopra citati, § 165, e la giurisprudenza ivi citata)”.

Da quanto sopra discende che, ad eccezione dei casi in cui l'interesse pubblico è destinato a non affievolirsi, il diritto all'oblio è sempre invocabile, a partire dal momento in cui cessa l'interesse pubblico intorno ad un fatto perché ormai acquisito.

Sulla base dell'art. 1 della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese” (Legge 8 luglio 1974, n. 59), “*L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*”; i principi sopra richiamati debbono, necessariamente, essere letti alla luce della normativa attualmente vigente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 171/2018, per ottenere il riconoscimento del diritto all'oblio l'interessato ha il diritto di rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali che “ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”, qualora sussista uno dei motivi indicati nella norma citata.

In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera a) della Legge 171/2018 indica tra i motivi che giustificano la cancellazione quello per cui “*i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati*”.

Il Collegio ha ampiamente motivato in ordine alla circostanza che i dati personali pubblicati non fossero più attuali e, pertanto, non aggiornati e non pertinenti all'attualità.

L'art. 17 della Legge 171/2018 definisce la prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato in tutte le situazioni in cui i dati possano essere (oltre che illeciti) non aggiornati, non pertinenti ovvero non accurati.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm



AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il comma 3 del citato articolo 17 stabilisce che "I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione".

Occorre in proposito richiamare il Titolo I della Parte II della Legge 171/2018, rubricato "Giornalismo, libertà di informazione e di espressione"; l'art. 88, comma 3, sancisce che "In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 87 [*"Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero"*] restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Torna, dunque, lo stesso contro-limite dell'interesse pubblico già esaminato dalla Corte EDU.

In conclusione, ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal **trascorre del tempo**, anche dall'**esito della sentenza** e del **venir meno dell'interesse pubblico**.

È indubbio che dalla pubblicazione degli articoli contenuti nei citati URL sia trascorso un considerevole lasso temporale e che le notizie hanno ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico.

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Accoglie il ricorso di XXX e ordina al giornale online XXX, nella persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della Legge 171/2019, di **rimuovere** con effetto immediato, dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nella premessa del presente provvedimento e di provvedere ad avanzare richiesta a Google di deindicizzazione dei citati contenuti dal motore di ricerca.

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72, comma 2, lettera d) della Legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della Legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale come previsto dall'art. 70 della Legge 171/2018.

San Marino, 24 settembre 2020

Il Collegio

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX, in rappresentanza del XXX e al sito d'informazione online XXX.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm